



PROVINCIA DI VITERBO

Settore Trasporti

REGOLAMENTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE ALL' ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

art. 1

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 3, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", la competenza in materia di esami per l'idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, è attribuita direttamente alle Province.

2. Si dà atto che la materia è regolata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, modificata in parte dalla legge 04 gennaio 1994, n. 11 .

art. 2

Possono accedere agli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, tutti i cittadini italiani o cittadini stranieri regolarmente residenti / soggiornanti, ai sensi del TU sulla disciplina dell'immigrazione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età , in possesso del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado o equiparato o diploma di laurea.

art. 3

1. Ai sensi del disposto di cui al punto 5. dell'Accordo Stato – Regioni – Enti Locali, 14 febbraio 2002, "recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112", con Decreto del Presidente pro tempore, la Provincia di Viterbo istituisce la Commissione per la gestione degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

2. La Commissione è composta, da un rappresentante della Provincia di Viterbo, da un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, designato dal Direttore della Motorizzazione Civile di Viterbo, nonché da un esperto nelle materie d'esame, designato dalla Regione Lazio.

3. Ciascun Ente, designa per lo scopo specifico, il proprio rappresentante effettivo ed un supplente.

4. Il competente Dirigente della Provincia di Viterbo o, in caso d'assenza o impedimento, un funzionario da questi delegato, presiede la Commissione.

art. 4

Il Dirigente del Settore, con funzione di Presidente, nomina il Segretario della Commissione ed il suo sostituto, all'interno del personale della Provincia.

art. 5

1. I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla data della istituzione.
2. In caso di dimissioni o rinuncia o decadenza del componente effettivo e/o del supplente, l'Ente di appartenenza procede a nuova designazione. Tuttavia, anche in caso di variazione ed integrazione dei componenti della Commissione, ai fini del rinnovo della stessa, fa fede la data di prima nomina.

art. 6

1. Il Presidente convoca i membri effettivi della Commissione, almeno cinque giorni prima della data fissata dei lavori, a mezzo telegramma, inviato agli Enti di appartenenza, salvo motivata, diversa indicazione da parte dell'Ente. In tal caso, sarà cura del componente avvisare l'Ente di appartenenza dell'avvenuta convocazione.
2. In caso di impedimento alla partecipazione ai lavori della Commissione, è cura del componente effettivo avvisare l'Ente di appartenenza, che è tenuto ad assicurare la presenza del supplente.

art. 7

1. L'assenza ingiustificata del componente e/o l'omesso avviso all'Ente per la partecipazione del proprio supplente, così come previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, è causa di decadenza dalla Commissione.
2. In caso di mancata partecipazione da parte del componente effettivo o del supplente, alla seduta già regolarmente convocata, il Presidente può procedere alla nomina provvisoria di un commissario, in sostituzione del membro assente in Commissione, al fine di garantire la continuità.

art.8

1. In via transitoria e con ogni più ampia riserva di apportare al presente Regolamento tutte le integrazioni e modifiche che si riterranno necessarie, ai sensi del richiamato punto 5. dell'Accordo Stato – Regioni – Enti Locali, ai componenti della Commissione d'esame è corrisposto un gettone, fissato nell'importo pro capite pari ad euro 100,00, la seduta, ove compatibile con le norme relative allo stato giuridico di ciascuno di essi.
2. Ai componenti la Commissione, esclusi i dipendenti, non residenti o con sede di servizio diversa dal luogo ove si tengono le sessioni di esame, compete il trattamento di trasferta, determinato nella misura prevista dal vigente CCNL della Dirigenza.

art.9

1. Con provvedimenti dirigenziali sono emanati i bandi di accesso agli esami, contenenti l'indicazione della data, della sede e delle modalità di svolgimento delle prove, oltre alla specifica di tutti i requisiti occorrenti alla ammissione.
2. Il bando dovrà essere emanato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle prove.
3. Si dà atto che le sessioni d'esame si svolgeranno almeno una volta all'anno, come previsto dalla legge 264/91 art. 5.

art. 10

1. La domanda di ammissione all'esame dovrà essere in bollo ed indirizzata alla Segreteria della Commissione provinciale di Viterbo, per la gestione degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
2. Il Segretario ne curerà il protocollo ed ogni procedura afferente.
3. Sarà compito della Commissione verificare l'ammissibilità di ogni domanda.
4. Verificata l'ammissibilità dei candidati, tutti i componenti della Commissione, compreso il Segretario rilasciano a verbale formale dichiarazione di insussistenza di incompatibilità, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, e per non avere con i candidati, vincoli di parentela o di affinità, entro il IV grado.

art. 11

La domanda dovrà contenere i dati anagrafici del candidato, la dichiarazione della integrità morale ed avere in allegato:

- a.copia documento di identità – fronte retro in unica facciata – debitamente sottoscritta;
- b.copia del diploma di scuola media superiore di secondo grado o diploma di Laurea;
- c. attestazione del versamento sul c/c n. 12602017, intestato a Provincia di Viterbo - Servizio di Tesoreria, causale: “Esami di idoneità legge 264/91”, negli importi indicati nel Bando, a titolo di contributo alle spese.

art. 12

Il candidato che non abbia superato l'esame presso qualsiasi altra Provincia non potrà presentare nuova domanda prima di due mesi, dalla data dell'esame con esito negativo.

art. 13

1. I candidati ammessi a sostenere gli esami, dovranno essere avvisati, a mezzo telegramma, all'indirizzo indicato nella domanda, con almeno dieci giorni di anticipo.
2. Ai candidati esclusi, sono comunicati a mezzo raccomandata A.R., i motivi della non ammissione alle prove.
3. E' data facoltà alla Commissione, in ragione del numero delle domande presentate, di fissare le prove di esame in più giorni, anche consecutivi, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, contestualmente alla comunicazione dell'ammissibilità della istanza. In tal caso, le prove risulteranno diverse da quelle del/dei giorno/i precedente/i.

art. 14

I candidati, alla data, all'ora e nel luogo indicato per lo svolgimento della sessione d'esami, dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità.

art. 15

Il candidato che non si presenta alle prove, pur avendo ricevuto regolare invito e comunicazione della data, è considerato alla stregua di coloro che non hanno superato l'esame.

art. 16

Per il conseguimento del titolo di idoneità professionale, i candidati dovranno dimostrare sufficienti conoscenze sulle materie di cui appresso, come specificato nell'art. 5 comma 3 della legge 264/1991:

- Circolazione Stradale
- Trasporto merci
- Navigazione
- P.R.A
- Regime Tributario

art. 17

1. Secondo quanto disposto nell'art. 5 comma 3 della legge 264/1991, l'esame consiste in una prova scritta, basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, costituita da cinque quesiti per ciascuna delle cinque discipline oggetto di esame, per un totale di venticinque quesiti.
2. La prova d'esame dura due ore ed è superata dai candidati che rispondono in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina.

art. 18

Al termine di ogni seduta d'esame la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno, del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina.

art. 19

Ai candidati che avranno superato l'esame, viene rilasciato apposito attestato con la specifica del titolo professionale conseguito.

art. 20

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge.

art.21

Il disposto del presente Regolamento sostituisce ogni altra disposizione regolamentare impartita da questa Provincia, sulla stessa materia.